



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 41 del 27/09/2022

**OGGETTO : PROCESSIONE RELIGIOSA
DI SAN MICHELE ARCANGELO"**

**- Divieto di somministrazione e/o vendita di
bevande alcoliche per ragioni di ordine e
sicurezza pubblica in occasione della
processione religiosa.**

IL Dirigente della P.M.

Avv. Francesco Calia

Il responsabile del procedimento

(Comm. Dr. S. Navarra)

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- **Considerato** che, il 02 ottobre 2022 si svolgerà la processione religiosa di San Michele Arcangelo in Piazza Noceto che interesserà anche alcune vie del quartiere;
- **Considerato** che, nel corso della processione, l'abbandono sulle aree pubbliche, al di fuori dei contenitori per la raccolta all'uopo predisposti, di bottiglie di vetro e di contenitori di bevande di tipo simile, quali lattine, ecc., può costituire causa di degrado dei luoghi della festa con conseguente pregiudizio per l'igiene pubblica ed il decoro urbano;
- **Ritenuto**, altresì, che la presenza, nelle strade e piazze interessate allo svolgimento dell'evento e nei luoghi posti nelle immediate adiacenze, di contenitori di siffatto genere può rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in senso lato considerata ;
- **Considerate** le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca;
- **Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
- **Atteso**, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;
- **Attesa** l'esigenza di evitare che nell'area della processione, piazza Noceto e vie limitrofe, possano avere accesso sostanze alcoliche e non alcoliche nei contenitori suddetti ;
- **Vista** la Legge 7 luglio 2009, n. 88, Art. 23 "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche"
- **Vista** la legge n. 125/2001 art. 14 bis "vendita bevande alcoliche e superalcoliche distributori automatici"
- **Richiamata** la circolare prot.n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni;

- **Atteso** quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti :
 - ✓ Art. 687 – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
 - ✓ Art. 688 – Ubriachezza
 - ✓ Art.689 – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
 - ✓ Art.690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
 - ✓ Art.691 – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
- **Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
- **Vista** la legge n. 287 del 25.09.1991;
- **Vista** la legge 24.11.1981 nr. 689 ;
- **Vista** la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000;
- **VISTA** la legge n. 48 del 18.04.2022 conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14;

PROPONE DI ORDINARE

NEL GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DI SAN MICHELE ARCANGELO DEL 02 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 14:00 SINO ALLE ORE 24:00.

1. Istituire per tutte le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, con esclusione di bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi servite in bicchieri di plastica o simil materiale ai tavoli di pizzerie o ristoranti;
2. La vendita e somministrazione di bevande non alcoliche è consentita solo ed esclusivamente in bicchieri di plastica e/o materiali similari;
3. Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono all'area di svolgimento della manifestazione in questione, di portare con sé sostanze alcoliche o superalcoliche, nonché bevande non alcoliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

Sanzioni previste

- Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 2, 3, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Sciacca, li _____

Il Responsabile del procedimento

Comm. Dr. Salvatore Navarra

Il Dirigente Della P.M.

Avv. Francesco Calia

IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 di revisione dell'ordinamento regionale delle A.A.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

NEL GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DI SAN MICLELE ARCANGELO DEL 02 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 14:00 SINO ALLE ORE 24:00.

4. Istituire per tutte le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, con esclusione di bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi servite in bicchieri di plastica o simil materiale ai tavoli di pizzerie o ristoranti;
5. La vendita e somministrazione di bevande non alcoliche è consentita solo ed esclusivamente in bicchieri di plastica e/o materiali similari;
6. Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono all'area di svolgimento della manifestazione in questione, di portare con sé sostanze alcoliche o superalcoliche, nonché bevande non alcoliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

Sanzioni previste

- Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 2, 3, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - o Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco (anche all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisgiacca.telecompost.it);
 - o Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - o Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
 - o Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – Pec: ag0500000p@pec.gdf.it.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO



(Dott. Fabio **TERMINE**)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27 / 09 / 2022 al _____ / _____ / _____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li